

## **A. Caratteristiche principali della nuova autorizzazione generale.**

Il gestore può:

- richiedere l'adesione con riferimento ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso;
- esercitare, nel medesimo luogo, due o più impianti/attività 'in deroga' contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione o di consumo previste per ciascuna attività;
- fare ricorso all'autorizzazione generale qualora nello stesso luogo siano esercitate esclusivamente attività di cui agli allegati tecnici dal n. 2 al n. 36, salva l'eccezione dell'attività di cui all'allegato tecnico n. 30 (saldatura di oggetti e superfici metalliche), assentibile mediante adesione all'autorizzazione generale anche in caso di compresenza di impianti/attività già autorizzati o autorizzabili con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Non è possibile aderire alla autorizzazione generale:

- in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte Quinta, Allegato I, Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
- nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. n. 52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e R68;
- nel caso di impianti/attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo decreto legislativo, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili).

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" dell'allegato tecnico di riferimento;
- individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" dell'allegato tecnico di riferimento;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La domanda di adesione riferita ad uno specifico allegato tecnico comporta l'autorizzazione a svolgere l'attività prevista in quell'allegato.

Qualora la ditta intenda apportare variazioni rispetto a quanto indicato nella Relazione Tecnica Semplificata o nella planimetria allegate alla domanda di adesione, dovrà presentare, entro 30 giorni dalla loro esecuzione, comunicazione di modifica e non una nuova domanda di adesione, essendo già autorizzato l'intero allegato tecnico.

Pertanto il Comune e l'Arpa, nel valutare la domanda di adesione, dovranno considerare complessivamente tutto quanto previsto dall'autorizzazione generale e dall'allegato tecnico di riferimento, anche le fasi lavorative e le materie prime non indicate nella Relazione Tecnica Semplificata allegata alla domanda di adesione.

Ogni allegato tecnico è diviso in 3 capitoli, a loro volta divisi in paragrafi come segue:

- Cicli tecnologici
  - Ambito di applicazione
  - Fasi lavorative
  - Materie prime
  - Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
  - Schede impianti di abbattimento
  - Soglia massima
- Prescrizioni e considerazioni di carattere generale
  - Stoccaggio
  - Criteri di manutenzione
  - Messa in esercizio e a regime
  - Modalità e controllo delle emissioni

- Metodologia analitica
- Relazione Tecnica Semplificata
  - Ambito di applicazione
  - Materie prime
  - Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Rispetto alla precedente autorizzazione generale sono stati previsti 4 nuovi allegati tecnici relativi alle seguenti attività:

- Allegato tecnico n. 32 - Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche con consumo di olio (come tale o come frazione di emulsione oleosa) tra 500 kg/anno e 4.000 kg/anno e/o con consumo di materiale abrasivo fino a 2.000 kg/anno.
- Allegato tecnico n. 33 - Verniciatura su plastica o vetroresina, con consumo di prodotti vernicianti, diluenti e solventi di lavaggio aventi contenuto di solvente non superiore a 5 t/anno.
- Allegato tecnico n. 34 - Operazioni di trattamenti termici di tempra in acqua addizionata a polimeri, in bagni di sale su metalli in genere ed operazioni similari e/o assimilabili, senza utilizzo di olio.
- Allegato tecnico n. 35 - Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 t/giorno.
- Allegato tecnico n. 36 – Elettroerosione.